

**MODIFICA DELLA DOMANDA, DOMANDA RICONVENZIONALE ,  
CHIAMATA IN CAUSA, INTERVENTO AUTONOMO**  
**(Art.14 co.3 T.U. 115/02 come modificato dall'art. 28 L. 183/11 dal 01/01/12)**

Il 2 gennaio 2012 è entrato in vigore il nuovo testo dell'art. 14 T.U. N. 115/02 Spese di Giustizia del seguente tenore:

art. 14 OBBLIGO DI PAGAMENTO

*1 la parte che prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo , ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.*

*2 Il valore dei processi determinato in base al codice di procedura civile , senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo , anche nelle ipotesi di prenotazione a debito.*

*3 La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.*

*Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato determinato in base al valore della domanda proposta.*

*3-bis.Nei processi tributari Omissis..*

Secondo quanto disposto dal testo, dunque:

**la parte diligente che ha già versato un contributo unificato** perché costituitasi in giudizio per prima o che abbia depositato un ricorso introduttivo, se modifica la domanda è tenuta al pagamento di **una integrazione del contributo unificato** determinato in base al valore della domanda proposta.

**Le altre parti** (convenuto, terzo chiamato in causa, interveniente) quando modificano la domanda ovvero propongono **domanda** riconvenzionale o **formulano** una **chiamata di terzo o svolgono un intervento**, sono tenuti a versare **un autonomo contributo unificato** in base al valore della domanda proposta anche se non consegue un aumento del valore della causa.

Ovviamente, in materia di lavoro sono applicabili le esenzioni di cui all'art. 9 co1 bis. ( reddito non superiore €31.884,48)

**In ogni caso**, la parte che si costituisce è tenuta a formulare una espressa dichiarazione contenente il valore della domanda pena il pagamento della sanzione massima prevista dall'art. 13 co. 6

**CASO IN CUI VENGANO FORMULATE PIU' DOMANDE**

Qualora le parti nello stesso atto formulano **es. riconvenzionale e chiamata di terzo**, sono tenute a versare **un unico autonomo contributo unificato**.

- se le domande sono svolte nei confronti della **medesima parte si sommano i valori** di queste ex art. 10 c.p.c.
- se le domande sono svolte **nei confronti di persone diverse**, si considera per la determinazione del contributo **quella di maggior valore**
- Per quanto riguarda il riferimento normativo "**svolgono intervento autonomo**", gli uffici del distretto concordano nel ritenere che il legislatore abbia inteso distinguere con tale dizione l'intervento di cui all'art. 105 c.p.c., primo comma, che amplia la materia del contendere e sconta un C.U. in relazione al valore della domanda proposta, dall'intervento adesivo, previsto dal secondo comma dell'art. 105 c.p.c., il quale, al contrario, è formulato

“ad adiuvandum” relativamente ad una delle parti in giudizio, e quindi non amplia la domanda e non sconta alcun C.U.

### **CASO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO CON DOMANDA RICONVENZIONALE.**

Nelle ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale, trattandosi di autonomo procedimento (vedi circ. pag.4) si applicano le disposizioni previste, dall'art 14 terzo comma d.p.r. 115/02, per la parte che si costituisce per prima in giudizio. Quindi si paga l'integrazione del C.U. (pagato per la richiesta di revoca) fino a concorrenza del valore della riconvenzionale solo nel caso in cui si determina un aumento del valore della causa cioè il valore della riconvenzionale rientra in uno scaglione successivo di contributo.